

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 24/09/2001 - CO.RE.CO n. 3302 del 30/10/2001. Pubblicato all'Albo in data 28/09/2001, ripubblicato in data 08/11/2001.

In vigore dal 24.11.2001.

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

E DEFINIZIONI

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale nei mercati ai sensi e per gli effetti dell'art.21, 1^ comma, della Legge Regionale del 4 ottobre 1999 n. 26, inerente "Riforma del Commercio – Norme ed indirizzi per il settore del commercio".

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs.114/98 e della L.R.M. 26/99, si intendono:

- Per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;**
- Per aree pubbliche, le strade, i canali e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;**
- Per mercato, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;**
- Per posteggio la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale ;**
- Per presenze di spunta in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto partecipare o meno;**
- Per presenze effettive in un mercato, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato;**
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante;**
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B" quella rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone;**

- Per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora assegnati agli operatori aventi diritto;

TITOLO SECONDO

I MERCATI

-

Art.3 Tipologia dei mercati autorizzati

Nell'ambito delle specifiche inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche, previste nell'art.20 della L.R.M. 04/10/1999 n. 26, si prende atto che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno, sono autorizzati i seguenti mercati con le tipologie a fianco di ciascuno indicate:

Mercato settimanale del Giovedì nelle vie del centro cittadino: – mercato ordinario;

Mercato dei prodotti ortofrutticoli al minuto nella struttura appositamente adibita e delimitata dalle Vie Properzi, Gentili e Panfilì: - mercato ordinario;

Mercatino estivo in Viale Cavallotti : - mercato stagionale

Mercatino estivo Lungomare sud : - mercato stagionale

Esistono inoltre posteggi sparsi nel territorio comunale con le seguenti caratteristiche:

TABELLA A:

POSTEGGI ISOLATI						
<i>nr</i>	<i>giorni</i>	<i>periodo</i>	<i>via_posteg</i>	<i>superf.</i>	<i>dimens</i>	<i>settore</i>
1	da lun. a sab.	ANNUALE	Via Pompeiana/Cimit	8	4 x 2	NON ALIMENTARE
2	da lun. a sab.	ANNUALE	Via Pompeiana/Cimit	15	5 x 3	NON ALIMENTARE
3	ma/gi/sa	ANNUALE	L.go Carducci	8	4 x 2	ALIMENTARE
4	tutti	16 GIU - 30 AGO	Via Galvani	10	5 x 2	ALIMENTARE
5	tutti	02 MAG - 16 SET	Via Lungomare sud	28	7 x 4	NON ALIMENTARE
6	tutti	01 GIU - 31 AGO	Piazza XXV Aprile	16	8 x 2	NON ALIMENTARE
7	festivi	ANNUALE	Via Trevisani	6	3 x 2	ALIMEN/NON ALIMENTARE
8	gi/do (*)	ANNUALE	Via A. Caro	10	5 x 2	ALIMENTARE
9	tutti	01 LUG - 30 AGO	Via Lungomare centro	16	8 x 2	ALIMENTARE
10	da mar. a sab.	ANNUALE	P.za Torino/V.Pini	8	4 x 2	ALIMENTARE
11	me/sa	01 MAR - 30 NOV	Viale dei Pini	8	4 x 2	ALIMENTARE

Art. 4 Settori merceologici

Mercato settimanale del Giovedì: Settore non alimentare. Soltanto i posteggi di Via A. Caro possono essere concessi indifferentemente ad operatori di entrambi i settori merceologici mentre i posteggi delle restanti vie di mercato sono riservati ad operatori del settore non alimentare.

I posteggi che alla data di approvazione del presente regolamento siano già in concessione ad operatori del settore alimentare e che operano nelle vie diverse da Via A. Caro, possono continuare a svolgere la loro attività nello stesso posteggio ma in caso di cessazione dell'attività o di cessione a terzi, l'operatore che succede loro potrà svolgerli solamente la vendita di prodotti del settore non alimentare.

Mercato ortofrutticolo al minuto: settore alimentare con parte dei posteggi riservata a commercianti su aree pubbliche e parte riservata a produttori agricoli (i produttori agricoli possono vendere oltre ai prodotti del settore alimentare anche i fiori di loro produzione).

Mercato stagionale di Viale Cavallotti: settore non alimentare

Mercatino stagionale sul Lungomare sud: settore non alimentare

Mercato ittico al minuto: Settore alimentare

Posteggi isolati: (vedasi tabella A).

Art. 5 Giorni di svolgimento dei mercati

Il mercato settimanale si effettua:

a- tutti i giovedì dell'anno;

b- la domenica della Festa delle Palme;

c- le domeniche comprese tra la seconda di giugno e la prima di settembre;

d- le domeniche comprese tra il 6 ed il 31 dicembre (la domenica precedente il Natale il mercato si svolge per l'intera giornata).

Il mercato ortofrutticolo al minuto si effettua:

dal lunedì al sabato

Il mercatino stagionale di Viale Cavallotti si effettua:

tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre

Il mercatino stagionale sul Lungomare sud si effettua:

i giorni di martedì e sabato dal primo luglio al trentuno agosto

L'attività commerciale nei posteggi isolati si effettua secondo i giorni indicati nella tabella A.

Possono essere stabilite limitazioni nei casi e per periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse.

E' fatto divieto di effettuare i mercati e le fiere nei giorni di Capodanno, Pasqua e Natale. I mercati e le fiere che coincidono con tali festività o con eventuali giorni di consultazione elettorale, possono essere anticipati o posticipati con ordinanza del Sindaco.

Art. 6 Localizzazione e articolazione dei mercati

I mercati sono localizzati ed articolati secondo quanto indicato nelle relative tabelle:

Tabella A (vedasi art. 3)	Posteggi isolati
Tabella B (vedasi allegato)	Mercato settimanale
Tabella C (vedasi allegato)	Mercato Ortofrutticolo al minuto
Tabella D (vedasi allegato)	Mercatino estivo di Viale Cavallotti
Tabella E (vedasi allegato)	Mercatino estivo Lungomare Sud.

Art. 7 Commissione di Mercato

1) La Giunta Municipale nomina la Commissione di Mercato composta da sei membri:

- a) il Dirigente del Servizio interessato che la presiede,**
- b) il Comandante dei Vigili urbani,**
- c) n. 4 rappresentanti designati dalle Associazioni locali dei commercianti più rappresentative.**

2) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria D) designato dal Dirigente del Servizio interessato.

Art. 8 Art. 8 Funzionamento della Commissione Funzionamento della Commissione

La commissione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri;

La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.

Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.

I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.

Le sedute sono pubbliche.

Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.

Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.

I pareri sono deliberati con voti favorevoli della metà più uno dei componenti la commissione, in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constare nel verbale le loro considerazioni.

Della riunione il segretario redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.

Art. 9 Durata in carica e poteri della commissione

La commissione dura in carica cinque anni a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina.

La commissione può essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento o altre questioni riguardanti comunque i mercati; la stessa può formulare proposte per una migliore organizzazione o regolamentazione del mercato.

Il relativo parere non è vincolante per l'amministrazione comunale.

Art. 10 Orario di attività dei mercati Art. 10 Orario di attività dei mercati

L'orario di attività dei mercati è stabilito con ordinanza sindacale, sentito il Comando della Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio, sulla base dei criteri regionali espressi con l'art. 23 della L.R. 4 ottobre 1999, n. 26 e dei seguenti indirizzi:

- armonizzare ed organizzare gli orari delle attività commerciali in modo da garantire l'erogazione del servizio il più a lungo possibile sia mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura che con una articolazione sfalsata delle fasce orarie;
- temperare quanto sopra indicato con le esigenze di viabilità, parcheggio e di lotta ai rumori nelle zone residenziali.

Art. 11 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati su aree scoperte.

L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato avverrà non prima di trenta minuti precedenti l'orario di inizio del mercato stabilito con ordinanza sindacale secondo quanto indicato nel precedente articolo 10.

Il posteggio occupato dovrà essere lasciato libero entro trenta minuti dal termine massimo consentito per la chiusura delle operazioni di vendita.

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli dei titolari di posteggio che trasportano le merci e le attrezzature.

Gli operatori possono lasciare il veicolo in sosta a condizione che lo stesso rientri nell'area del posteggio assegnato. Nel caso gli operatori intendano utilizzare il veicolo solo per il carico e lo scarico senza lasciarlo in sosta le suddette operazioni devono essere effettuate nel tempo strettamente necessario e comunque non oltre le ore otto per lo scarico e non prima delle ore dodici e trenta per il carico salva specifica autorizzazione degli agenti di Polizia Municipale in servizio presso il mercato.

Gli operatori partecipanti alla spunta e che ottengono l'assegnazione provvisoria del posteggio, se non intendono o non possono mantenere il proprio veicolo nel posteggio loro assegnato, debbono rimuoverlo entro la mezz'ora successiva all'assegnazione del posteggio stesso, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni dettate dagli agenti di Polizia Municipale.

E' vietato l'accesso con gli automezzi nelle zone sistemate con pavimentazioni a porfido o similari.

Art. 12 Circolazione pedonale e veicolare

L'area dei mercati su superficie scoperta è interdetta alla circolazione veicolare, durante l'orario di commercializzazione della merce, con esclusione delle biciclette.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori (fatta eccezione per quanto disposto nel precedente comma), ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti,

agli eventuali mezzi di soccorso ed ai veicoli delle forze dell'ordine. Sono fatte salve specifiche disposizioni date dai Vigili Urbani addetti al fine di facilitare il movimento dei pedoni e l'intervento dei mezzi di soccorso.

Art. 13 Modalità di assegnazione dei posteggi

La concessione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è rilasciata dal Comune sede di posteggio, secondo i requisiti e le modalità previsti nella L.R.M. 26/99. Detta concessione ha durata decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato (art. 28, comma 1, L.R.M. 26/99).

La domanda per il rilascio della concessione di posteggio, redatta in carta legale, deve essere inviata a mezzo di raccomandata o presentata a mano al Comune di Porto San Giorgio, entro il termine fissato dal bando regionale di cui al comma 2 dell'art. 29 della LR 26/1999.

Nella domanda l'interessato dichiara, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;
- c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici;
- e) di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature debbono essere conformi a quanto stabilito dal Ministero della sanità.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della LR Marche 26/1999, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.

L'operatore che lascia il posteggio prima dell'orario stabilito con ordinanza sindacale di cui al precedente art. 10, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere valutati di volta in volta dal personale della Polizia Urbana incaricato del controllo.

Presso l'ufficio Commercio del Comune è disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune o comunque devono essere indicati il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

Art. 14 Modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande. A parità di data di presentazione è data la priorità alla istanza avente il minor numero di protocollo.

Nessun produttore agricolo può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della LR Marche 26/1999, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato.

Art. 15 Procedimento per il rilascio delle concessioni

Il procedimento inerente il rilascio delle concessioni di posteggio è disciplinato dall'art.29 della L.R.M. 26/99, in cui sono disciplinati anche i tempi dell'iter ed i criteri di priorità.

Le domande comunque presentate nei termini di legge ed integre della necessaria documentazione devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego entro 90 gg. dal ricevimento.

Art. 16 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. **MERCATO SETTIMANALE:** Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 08.00, in caso contrario lo stesso viene considerato non occupato.

I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, a partire dalle ore 08.00 e comunque entro sessanta minuti dall'inizio dell'attività secondo l'orario stabilito in base al precedente articolo 10, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità d'iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche.

Non è ammesso partecipare alla spunta nel mercato in cui l'operatore sia già titolare di un posteggio.

Può partecipare alla spunta nei mercati l'operatore commerciale titolare di autorizzazione di tipo "A" rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Marche e di tipo "B" rilasciata da qualsiasi Regione o Comune d'Italia.

L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola autorizzazione.

L'operatore che effettua l'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato prima delle ore 12.30 perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 8.00, alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi si procederà all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali presentatisi per la spunta secondo i criteri precedentemente indicati.

MERCATINO ESTIVO DI VIALE CAVALLOTTI: L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati non può esservi effettuata in quanto in detto mercato gli operatori utilizzano strutture stabilmente fissate al suolo.

MERCATINO ESTIVO LUNGOMARE SUD: I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente a partire dalle ore 21.00 con le stesse modalità di cui al precedente punto 1. I posteggi assegnabili sono quelli risultanti liberi alle ore 21.00.

MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO: L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati non può esservi effettuata in quanto in detto mercato gli operatori utilizzano strutture stabilmente fissate al suolo (box e panche).

Art. 17 Registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori nei mercati

La registrazione delle presenze effettive e di spunta nel mercato viene effettuata dalla Polizia Municipale entro le ore 08.00, annotando cognome e nome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola autorizzazione.

Contestualmente e sempre entro le ore 08.00 viene effettuata dalla Polizia Municipale la registrazione delle assenze dei concessionari di posteggio. Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare debbono essere documentate dagli

operatori entro 60 giorni dal loro verificarsi. Tale documentazione può essere inoltrata al Comando della Polizia Municipale anche via fax ai fini di quanto previsto dall'art. 29, comma 4°, del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Il Comando di Polizia Municipale provvede alla predisposizione, tenuta ed all'aggiornamento di:

- 1) Un registro annuale delle presenze degli operatori con concessione di posteggio nel mercato su modello R11 / AP previsto dalla Regione Marche;
- 2) Un registro annuale delle presenze degli operatori senza concessione di posteggio nei mercati che giornalmente chiedono di partecipare alla spunta su modello R12 – AP previsto dalla Regione Marche ;
- 3) Un registro annuale delle assenze degli operatori concessionari di posteggio.

I suddetti registri debbono essere messi a disposizione del servizio commercio del Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Art. 18 Soppressione, modifica o trasferimento dei mercati

1) La soppressione di un mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato sono disposti con delibera di consiglio comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

La soppressione di un mercato, anche temporaneamente, può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
 - b) numero esiguo di operatori;
 - c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.
- 2) Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni è effettuata secondo i seguenti criteri:
- a) anzianità di presenza;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese riferita al commercio su aree pubbliche;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

L'anzianità di presenza al mercato è quella risultante agli atti del Comune. Saranno comunque prese in considerazione, in caso di contestazione, le eventuali presenze che l'operatore interessato riesca a documentare in modo inequivocabile.

Il provvedimento relativo allo spostamento del mercato è predisposto dal Dirigente del Servizio Commercio e deliberato dal Consiglio Comunale.

3) Nel caso di trasferimento parziale del mercato e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Il provvedimento relativo al trasferimento parziale del mercato è predisposto dal Dirigente del Servizio Commercio e deliberato:

a) dalla Giunta Comunale quando trattasi di spostamento temporaneo e motivato da cause di forza maggiore, da problemi di viabilità o motivi igienico-sanitari;

b) dal Consiglio Comunale in caso di spostamento parziale e definitivo.

4) Il dirigente del servizio provvede a far notificare ai concessionari dei posteggi il provvedimento con cui è stato disposto il trasferimento parziale o totale del mercato ed affigge all'albo pretorio del Comune la graduatoria formulata in base ai criteri sopra indicati. Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dovranno pervenire per iscritto eventuali ricorsi debitamente documentati.

Art. 19 Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

A) NEI MERCATI SU AREE SCOPERTE:

1. Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all'interno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate nella relativa autorizzazione amministrativa.

2. Le merci appese alle coperture dei banchi debbono essere comprese nello spazio aereo sovrastante la superficie del posteggio.

3. La copertura del banco con tende o altre strutture non deve sporgere dalle dimensioni del posteggio assegnato:

a) anteriormente per più di ml. 1,5;

b) lateralmente per più di ml 0,20;

c) posteriormente non deve assolutamente sporgere.

4. Agli operatori che vendono musicassette, CD, apparecchi radio ecc. è permesso l'utilizzo di apparecchi di amplificazione purché a basso volume, senza recare disturbo e comunque nell'arco orario dalle 9.30 alle 12.30.

5. E' fatto divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con schiamazzi e grida.

6. Gli automezzi degli operatori commerciali devono rimanere spenti durante le operazioni di carico e scarico della merce.

7. Gli operatori non possono occupare spazi al di fuori dell'area loro concessa.

8. L'operatore è tenuto ad esporre in modo visibile l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e la relativa concessione riferite al posteggio occupato.

9. Le merci devono inoltre essere collocate ad una altezza minima dal suolo di cinquanta centimetri ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri due. Ai soli venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e casalinghi è consentita l'esposizione a terra.

10. I rifiuti devono essere posti, a cura degli operatori in appositi sacchetti di plastica e quindi gettati negli appositi contenitori;

11. E' vietata la cessione a terzi ad ogni titolo del posteggio avuto in concessione, salvo che venga effettuata tramite cessione dell'azienda commerciale.

12. L'operatore che vende articoli usati è tenuto ad esporre in modo ben visibile un cartello con l'indicazione della merceologia venduta usata.

13. Il Comando dei Vigili Urbani, sentito l'ufficio commercio, può autorizzare lo scambio temporaneo di posteggi, per situazioni contingenti di necessità.

14. In caso di numerosi posteggi non occupati per le avverse condizioni meteorologiche o per altre cause, il Comando dei Vigili Urbani può disporre il raggruppamento degli operatori presenti.

B) NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO:

1. I titolari di posteggio panca del mercato ortofrutticolo al minuto hanno facoltà di occupare uno spazio situato sul fronte interno della propria panca delle dimensioni massime di m. 1,10 di lunghezza e di m. 0,40 di profondità attraverso la collocazione di cassette, contenitori, espositori ecc. a condizione che la merce esposta sia collocata a cm. 50 da terra;

2. L'occupazione di cui al precedente punto 1 può essere realizzata in modo unitario o frazionando lo spazio assentito lungo il fronte interno della panca;

3. È vietata la collocazione di prodotti alimentari da vendere o da esporre per la vendita sotto il piano principale d'appoggio della panca al di sotto dei 50 cm, mentre vi è consentita la collocazione di tutti gli altri prodotti non alimentari e attrezzi o beni di servizio.

4. I concessionari sono responsabili della manutenzione, buona conservazione e pulizia dei singoli locali o banchi, ai quali non possono essere apportate modifiche senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

5. E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio e comunque ostacolare la libera circolazione, introdurre cani, lasciare sui banchi cesti o altro;

6. E' vietato compiere qualsiasi atto che possa in genere nuocere al buon ordine ed alla tranquillità del mercato;

7. E' vietato a chiunque fare sciupò di acqua, sporcare il suolo, imbrattare i muri, le installazioni, gli infissi e gli impianti e in ogni caso arrecare danno alla proprietà comunale.

8. E' vietato ai produttori agricoli vendere merce non derivante dalla produzione dei propri fondi;

9. I concessionari dei locali-box hanno la facoltà di occupare come superficie di vendita o di esposizione, le aree, all'interno del mercato, antistanti i rispettivi box, per una profondità massima di cm. 80 dalla superficie fissa, nel rispetto comunque delle prescrizioni e limitazioni imposte dalle norme in materia igienico-sanitaria. La merce ivi esposta deve essere sollevata da terra di almeno cm. 50

Nel caso il box abbia una o più entrate di larghezza superiore a metri 1 (uno), è consentita l'occupazione davanti al box e davanti all'entrata dello stesso per la parte eccedente a metri 1 (uno);

10. E' vietata l'occupazione di aree esterne ai muri perimetrali dell'edificio su cui è ubicato il mercato ortofrutticolo al minuto.

-

Art. 20 Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio Revoca autorizzazione

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal capo II della LR Marche n. 26/1999.

2. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza, che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

3. In attuazione del combinato disposto dell'art.28 del D.Lgs.114/98 e dell'art.33 della L.R.M. 26/99, l'autorizzazione è revocata:

Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di mercato o fiera con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente.

Nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98;

Nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività prevista dall'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 114/98;

In caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione. Nei mercati stagionali la comunicazione deve essere presentata trenta giorni prima dell'apertura.

Secondo quanto previsto dal comma 7, art.28 della Legge Regione Marche 26/99, per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività previste nel capo secondo della medesima normativa.

Art. 21 Norme igienico - sanitarie da osservare per la vendita dei prodotti alimentari

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza Ministero della Sanità 02.03.2000, consente il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche esclusivamente mediante:

Costruzioni stabili, definite dall'art. 1 co.2 lett. d) Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, aventi le caratteristiche descritte nell'art.3 della stessa ordinanza;

Negozi mobili, definiti dall'art. 1 co.2 lett. e) Ordinanza suddetta, possono essere dislocati con i requisiti descritti dal successivo art. 4 sulle aree pubbliche od in posteggi isolati.

I banchi temporanei definiti dall'art. 1 co.2 lett. f) della succitata Ordinanza Ministeriale, devono possedere i requisiti descritti nell'art. 5 della stessa, ed in particolare:

Devono avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a cm. 100 ridotta ad un livello minimo di cm 50 dal suolo per prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

Non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, carni fresche e loro preparazioni, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Potrà essere effettuata la vendita di prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6 lett. c) e d) dell'Ordinanza suddetta.

Sono vevolevoli le autorizzazioni sanitarie ed i Nulla-Osta sanitari rilasciati per quelle strutture attualmente in esercizio per il commercio di prodotti alimentari presso le aree pubbliche, fino al termine fissato per il loro adeguamento ai nuovi requisiti di cui all'Ordinanza del ministero della Sanità del 2 marzo 2000.

Scaduto il termine di adeguamento delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi mobili, i posteggi, anche in forma isolata, potranno essere concessi previa acquisizione di autorizzazione sanitaria o nulla-osta sanitario. Tali atti comporteranno la verifica dei requisiti descritti nell'ordinanza ministeriale più volte citata e di quelli in essa indicati quali alternativi, particolarmente nei casi in cui le aree pubbliche, prima del termine fissato per il loro adeguamento, non siano fornite di rete idropotabile, e di rete fognante e di allacci alla rete elettrica.

Le aree pubbliche di cui all'art. 1 co.1 lett.a) dell'ordinanza Ministero della Sanità 02/03/2000 e i posteggi che siano isolati od in numero esiguo, dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, potranno essere occupati solo a seguito di parere favorevole dei competenti servizi ASL, relativamente alla sussistenza di caratteristiche atte a garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche.

In particolare, in presenza di attività di cui all'art. 6 e 7 dell'Ordinanza 2 marzo 2000, tali aree e le strutture in essa esercenti, dovranno inderogabilmente essere dotate di tutti i conseguenti requisiti previsti.

5. I responsabili dell'attività di commercio effettuata su area pubblica dovranno procedere ad effettuare l'attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite nel D. Lgs 155/97;

Art. 22 Canoni

- Con apposita delibera di Giunta Municipale saranno determinati i canoni per la concessione del posteggio nei mercati, nei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.
- Per canone di concessione si intende il corrispettivo dei servizi forniti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sorveglianza, il controllo e l'attività amministrativa in genere, offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali.
- La Giunta Comunale potrà prevedere canoni differenziati in diversi periodi dell'anno per i vari mercati e determinerà le modalità di riscossione del canone stesso.
- L'incremento degli oneri relativi al canone non dovrà superare, dopo il primo anno di applicazione, l'indice programmatico di inflazione.
- Il canone è aggiuntivo rispetto alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

Art. 23 Sanzioni

- Le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione della normativa inerente il commercio su aree pubbliche sono quelle previste nell'art.29, del D.Lgs.114/98.
- In caso di particolari gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- Tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovano la loro sanzione nel D.Lgs. 114/98, nella LR Marche 26/1999 o in altre disposizioni normative, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da £. 100.000 a £. 600.000.

Art. 24 Modalità di esercizio della vigilanza;

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:

Vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi ed alle modalità di vendita;

E' incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.

2) L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente regolamento è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.

3) Tale attività è svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della sanità. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n289, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 25 Posteggi riservati di cui alla lett. n), 2° comma, dell'art.21 L.R.M. 26/99

Sono riservati ai produttori agricoli i posteggi del mercato ortofrutticolo al minuto indicati nell'allegata tabella C con la sigla "PRO".

Art. 26 Coincidenza della data di svolgimento della fiera e del mercato

In caso di coincidenza della data di svolgimento della fiera con il mercato settimanale, questo verrà anticipato o posticipato con ordinanza del Sindaco sentite le Associazioni di categoria.

Art. 27 Abrogazione di norme preesistenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dal Comune.